

## DECISIONI

### DECISIONE (EURATOM) 2015/224 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2015

#### **che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo comma, e l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/198/Euratom del Consiglio <sup>(1)</sup> ha istituito l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Impresa comune») per rendere disponibile il contributo della Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e dei relativi impianti.
- (2) La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con decisione 2013/791/Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>, per consentire il finanziamento delle attività svolte dall'impresa comune durante il periodo 2014-2020.
- (3) Nelle conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro», il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l'Impresa comune dovrebbero assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.
- (4) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER», pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che doveva essere indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all'Organizzazione ITER o, a livello europeo, soprattutto all'Impresa comune.
- (5) In seguito all'adesione della Croazia all'Unione in data 1° luglio 2013, è necessario modificare lo statuto dell'Impresa comune per concedere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell'Impresa comune. Occorrono ulteriori modifiche di tale statuto al fine di migliorare la gestione e la governance dell'Impresa comune. Per tenere conto delle modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal trattato di Lisbona, occorre inoltre aggiornare il riferimento alle disposizioni relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (6) A norma dello statuto dell'Impresa comune, il consiglio di direzione dell'Impresa comune ha approvato le modifiche della decisione 2007/198/Euratom proposte dalla Commissione.
- (7) Dovrebbe essere istituito un comitato di amministrazione e di gestione per elaborare pareri e raccomandazioni in vista dell'adozione di documenti fondamentali da parte del consiglio di direzione. Tale comitato dovrebbe inoltre fornire consulenza o raccomandazioni su specifiche questioni amministrative e finanziarie su richiesta del direttore o del consiglio di direzione. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti a tale comitato. Ciascun membro dell'Impresa comune dovrebbe avere il diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi a detto comitato.
- (8) È opportuno istituire un comitato per gli acquisti e i contratti affinché fornisca raccomandazioni al direttore dell'Impresa comune in materia di aggiudicazione dei contratti, della concessione di sovvenzioni e delle questioni connesse. I membri di tale comitato dovrebbero essere nominati per partecipare a titolo personale dal consiglio di direzione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 58).

<sup>(2)</sup> Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GUL 349 del 21.12.2013, pag. 100).

- (9) Dovrebbe essere istituito un bureau per assistere il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato bureau. Quest'ultimo dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati che assistono il consiglio di direzione, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER (Francia). Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di nominare altre persone come membri del bureau.
- (10) Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Pertanto, è opportuno rafforzare i diritti della Commissione al fine di assicurare la conformità delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto comunitario.
- (11) È auspicabile consolidare organismi designati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione come una rete che fornisca all'Impresa comune un sostegno stabile e a lungo termine in materia di ricerca e sviluppo, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione e di quelle che saranno sviluppate in futuro.
- (12) È necessario tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e del regolamento delegato UE) n. 1268/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> e, in particolare, del ruolo del revisore interno della Commissione in quanto revisore interno dell'Impresa comune.
- (13) La decisione 2007/198/Euratom assicura il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2014-2020. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dello statuto dell'Impresa comune dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. È opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per tener conto del fatto che il finanziamento per il periodo 2014-2020 non sarà più disponibile tramite il programma quadro Euratom.
- (14) È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dei membri dell'Impresa comune.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«L'impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis bis

#### **Tutela degli interessi finanziari dei membri**

L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei confronti l'Impresa comune, comprese le decisioni del suo consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/198/Euratom è così modificato:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Organi e comitati»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di direzione è assistito da un comitato di amministrazione e di gestione e da un bureau a norma degli articoli 8 bis e 9 bis.»;

c) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis I comitati dell'Impresa comune sono il comitato di amministrazione e di gestione, il bureau, il comitato per gli acquisti e i contratti e il consiglio di programma scientifico ("i comitati").»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore consulta il comitato per gli acquisti e i contratti a norma dell'articolo 8 ter.

4. Il consiglio di direzione e il direttore consultano il consiglio di programma scientifico a norma dell'articolo 9.»;

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) istituisce organi ausiliari;

c) nomina i presidenti e i membri dei comitati e degli organi ausiliari istituiti conformemente alla lettera b);»

ii) alla lettera d), le parole «i programmi di lavoro» sono sostituite dalle parole «il programma di lavoro»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) adotta il bilancio annuale (comprese le parti specificamente relative alle spese amministrative e del personale) e fornisce un parere sui conti annuali;»

iv) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e con istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali, a eccezione degli accordi per l'aggiudicazione di appalti per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);»

v) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) valuta le relazioni annuali di attività sui progressi dell'Impresa comune per quanto riguarda il suo programma di lavoro e le sue risorse;»

vi) la lettera q) è soppressa;

b) al paragrafo 6, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione può prendere posizione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui la questione le è stata sottoposta; superato tale termine, la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata. Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione al fine di assicurare la conformità al diritto comunitario.»;

c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore dell'Impresa comune e i presidenti dei comitati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione.

10. Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il consiglio di direzione approva il regolamento interno dei comitati a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.»;

3) l'articolo 7 è soppresso;

4) all'articolo 8, il paragrafo 4 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore attua il programma di lavoro e dirige l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3. Comunica al consiglio di direzione, ai comitati e agli organi ausiliari tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.»;

b) alle lettere c) e i), le parole «i programmi di lavoro» sono sostituite dalle parole «il programma di lavoro»;

c) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«j) elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dai comitati;

k) assiste il consiglio di direzione e i comitati assicurandone la segreteria;»

5) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

#### **Comitato di amministrazione e di gestione**

1. Su richiesta del direttore o del consiglio di direzione, il comitato di amministrazione e di gestione fornisce consulenza o raccomandazioni su questioni specifiche relative alla pianificazione amministrativa e finanziaria dell'Impresa comune e assolve qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2. In particolare, il comitato di amministrazione e di gestione elabora pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, il piano previsionale delle risorse, l'organigramma del personale, il piano per la politica del personale e altre questioni connesse.

3. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato di amministrazione e di gestione tra i rappresentanti, con pertinente esperienza professionale nell'amministrazione e nella gestione, nominati dai membri dell'Impresa comune. Euratom è membro del comitato di amministrazione e di gestione.

4. I membri del comitato di amministrazione e gestione svolgono le loro funzioni nell'interesse generale dell'Impresa comune.

5. Il comitato di amministrazione e di gestione adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.

Articolo 8 ter

#### **Il comitato per gli acquisti e i contratti**

1. Il comitato per gli acquisti e i contratti fornisce al direttore raccomandazioni sulle strategie in materia di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni, sull'attribuzione e sul monitoraggio dei contratti e su altre questioni connesse.

2. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato per gli acquisti e i contratti tra persone con pertinente esperienza professionale nel settore degli appalti e in materia contrattuale. I membri del consiglio di direzione non devono essere membri del comitato per gli acquisti e i contratti.

3. I membri del comitato per gli acquisti e i contratti non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

4. Il comitato per gli acquisti e i contratti adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.»;

6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

#### **Consiglio di programma scientifico**

1. Il consiglio di programma scientifico fornisce al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il proprio parere sull'adozione e sull'attuazione del piano di progetto e sul programma di lavoro.
2. Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio di programma scientifico tra persone di pertinente esperienza professionale nei settori scientifici e ingegneristici relativi alla fusione e alle attività associate.
3. I membri del consiglio di programma scientifico non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Impresa comune.
4. Il consiglio di programma scientifico adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.»;

7) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

#### **Bureau**

1. Il bureau assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.
2. Il bureau è composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER. Il consiglio di direzione può nominare altre persone come membri del bureau.
3. La presidenza del bureau è assicurata dal presidente del consiglio di direzione.
4. I membri del bureau esercitano le loro funzioni nell'interesse generale dell'Impresa comune.
5. Il bureau adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.»;

8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

#### **Programma di lavoro e piano previsionale delle risorse**

Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e il programma di lavoro e il bilancio annuali dettagliati.»;

9) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il contributo di Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o con una decisione adottata dal Consiglio;»

10) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

#### **Relazione annuale**

La relazione annuale descrive l'attuazione del programma di lavoro da parte dell'Impresa comune. In particolare, indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale è redatta dal direttore, valutata dal consiglio di direzione e inviata, corredata della valutazione, dal consiglio di direzione ai membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

11) all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la data «15 giugno» è sostituita dalla data «1° giugno»;

12) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

**Creazione di una rete con gli organismi designati nei settori della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione**

1. Nell'esercizio delle sue attività, l'Impresa comune si avvale delle conoscenze e delle strutture realizzate dai competenti organismi pubblici di ricerca che lavorano nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione.
2. Il consiglio di direzione, su proposta del direttore, redige un elenco, che sarà reso pubblico, degli organismi competenti designati dai membri che sono autorizzati a svolgere, da soli o in rete, attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'esecuzione dei compiti dell'Impresa comune. Tali attività possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Impresa comune.
3. Le modalità di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra organismi pubblici di ricerca e sono stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative norme di attuazione di cui all'articolo 13 e all'allegato III.»;

13) nell'allegato I dello statuto dell'Impresa comune, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserita la seguente voce:

«Croazia	2»
----------	----

;

14) l'allegato II dello statuto dell'Impresa comune è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La somma totale dei contributi annuali per l'anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l'amministrazione dell'Impresa comune previsto per tale anno, approvato assieme al piano previsionale delle risorse dal consiglio di direzione.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera:

«c) Il consiglio di direzione può decidere che, se un membro non versa il suo contributo a tempo debito, tale ritardo possa dar luogo al pagamento di interessi.»;

15) l'allegato III dello statuto dell'Impresa comune è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Impresa comune istituisce una struttura di audit interno.»;

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) alla lettera c), le parole «i programmi di lavoro» sono sostituite dalle parole «il programma di lavoro»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le norme e le procedure per il controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati;»

iii) è aggiunta la seguente lettera:

«k) le norme applicabili alla gestione delle sovvenzioni.»;

iv) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ai fini della lettera d), gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.»

c) è aggiunto il seguente punto:

«10. L'impresa comune adotta disposizioni e norme per la creazione di una rete con gli organismi designati di cui all'articolo 15 bis dello statuto. Tali norme garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra gli organismi pubblici di ricerca europei e precisano, in particolare, i criteri per l'inclusione di un organismo nell'elenco degli organismi competenti designati dagli Stati membri.»